



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 22/18/CONS**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' BASE S.A.S. DI SPINELLI MAURO & C. – C.F. 00883450272 - PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 30 DELLA LEGGE N. 249/97, IN RELAZIONE ALL'OMESSA COMUNICAZIONE ALL'AUTORITA' DEI DATI PREVISTI DAL DECRETO DEL 23 OTTOBRE 2000 DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DI CUI AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 13/17/SIR**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 30 gennaio 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e in particolare l’art.1, comma 30;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il Decreto ministeriale 23 ottobre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, in particolare, gli articoli 1 e 4, comma 1;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTO l’atto di contestazione del Direttore del Servizio Ispettivo, Registro e Co.RE.COM. n. 13/17/SIR del 15 settembre 2017 successivo alla diffida n. 36238 del 05/06/2017 con la quale la Società in epigrafe è stata diffidata ad ottemperare all’obbligo di cui all’art. 4 del Decreto ministeriale 23 ottobre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, consistente nel trasmettere all’Autorità la copia dell’attestazione del versamento del canone di concessione, con espresso richiamo alle sanzioni applicabili ai sensi dell’art. 1 comma 30 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità;

CONSIDERATO che la predetta Società non ha presentato scritti difensivi né alcuna comunicazione ai sensi dell’art.18 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

CONSIDERATO, altresì, che la società BASE S.A.S. DI SPINELLI MAURO & C. non ha ritenuto avvalersi della facoltà di obblare, non avendo provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981;

RITENUTO di poter determinare a carico della BASE S.A.S. DI SPINELLI MAURO & C. la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale, alla luce degli usuali criteri per la determinazione della sanzione prevista dall’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nello specifico:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la mancata comunicazione relativa al pagamento del canone di concessione radiofonico per l’anno 2016 impedisce l’attività di verifica in modalità *desk* da parte dell’Autorità del corretto pagamento del canone medesimo;
- con riferimento all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la predetta impresa non



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

ha provveduto a segnalare al Servizio Ispettivo, Registro e Co.RE.COM. difficoltà tecniche o amministrative nel reperimento dei dati;

- con riferimento alla personalità dell'agente, va osservato che la predetta società non ha a suo carico precedenti procedimenti sanzionatori per la violazione delle medesime disposizioni;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene congrua l'adozione di una sanzione pari al minimo edittale;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

alla BASE S.A.S. DI SPINELLI MAURO & C. - c.f. 00883450272 – con sede legale in Via Torino, 156 - 30172 Venezia (VE), iscritta al Registro degli operatori di comunicazione con il numero 26866, di pagare la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per avere violato l'obbligo di trasmettere la comunicazione, relativa all'anno 2016, prevista dall'art. 4 Decreto ministeriale 23 ottobre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

### **DIFFIDA**

la società a non proseguire nella violazione delle norme di cui al citato Decreto ministeriale 23 ottobre 2000;

### **INGIUNGE**

alla BASE S.A.S. DI SPINELLI MAURO & C. di versare la suddetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo n. 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con*



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*delibera n. 22/18/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 22/18/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 30 gennaio 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi